

Il Sole **24 ORE**

NORME E TRIBUTI

PROFESSIONISTI & IMPRESE

ERITO® www.ilssole24ore.com/imerito

“ Ne bis in idem Basta la contemporaneità dei processi

■ Nell'ipotesi di processo in fase predibattimentale, in cui una delle parti eccepisce l'esistenza di un precedente identico processo in fase dibattimentale, dal momento che l'azione non doveva esser iniziata, il giudice emette sentenza di non doversi procedere. In tale fattispecie, la doppia pendenza dei giudizi non poteva trovare soluzione con la riunione, in quanto i processi si trovavano in fasi diverse, né era possibile un'interpretazione estensiva dell'articolo 649 del Codice di procedura penale, dal momento che, non solo non si avevano sentenze irrevocabili, ma un processo si trovava nella fase dibattimentale e l'altro in quella predibattimentale. Le situazioni di litispendenza che non trovino soluzione nell'ambito dei conflitti positivi di competenza devono essere risolte dichiarando nel secondo processo, pur in mancanza di una sentenza irrevocabile, l'impromovibilità dell'azione in virtù del principio del ne bis in idem. (Matteo Forconi)

*Tribunale di Firenze, sentenza n. 763/05 -
Giudice monocratico Maione Mannano*”